



Regolamento Divieto di Fumo

Approvato dal Consiglio di istituto il 14/02/2024 con delibera n 19

Art.1 – Scopo e campo di applicazione

Il Liceo delle Scienze Umane “S. Anguissola” si impegna a:

- Far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n.584 e successive modifiche e integrazioni¹), in tutti i locali, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa;
- Promuovere una scuola libera dal fumo aderendo ad iniziative informative/educative sul tema, opportunamente integrate nel Piano di Offerta Formativa (POF) di questo Istituto e favorire il processo di integrazione tra enti e soggetti diversi (Genitori e Comunità Locale compresi) nella realizzazione delle stesse;
- Dare visibilità alla politica sul fumo adottata esponendo manifesti e materiale vario di informazione e sensibilizzazione.

¹ **Decreto Legge 12/09/2013 n° 104 (Convertito in legge dalla L. 8 novembre 2013, n. 128).**

Art. 4 - Tutela della salute nelle scuole

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione".

1-bis. Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto all'applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attivano incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo.

2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I proventi medesimi sono destinati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa, ove necessario, con gli altri Ministeri interessati, alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni, per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all'educazione alla salute.



Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale

SOFONISBA ANGUISSOLA

Sistema di Gestione della Qualità UNI EN ISO
9001-2015 Certificato CSQ



Art.2 – Riferimenti normativi

Il presente regolamento è emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli studenti/alunni/scolari, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituto Stradivari, sancito dall'art.32 della Costituzione, dal Decreto Legislativo 81/2008 e smi ecc..

- Art. 32 della Costituzione italiana
- Legge 11 novembre 1975, n. 584 “divieto di fumare in determinati locali pubblici”
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995;
- Circolare del Ministro della Sanità del 28 marzo 2001 “interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo”;
- Legge 448 del 28 dicembre 2001, art. 52, comma 20
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3 art. 51 (tutela della salute dei non fumatori);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 “attuazione dell’art. 51 comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori”;
- Accordo tra Ministero della Salute e Regioni del 16 dicembre 2004 (procedure per l’accertamento delle infrazioni e modulistica);
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute “indicazioni interpretative e attuazione dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 sulla tutela della salute dei non fumatori”;
- Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge finanziaria 2005), art. 1, comma 189 “le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumo previste dall’art. 51, comma 7 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono aumentate del 10 %;
- Legge 18 marzo 2008, n. 75 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della Sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003”;
- D.L. 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 “Tutela della salute nelle scuole”
- Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014 (invito alle scuole di dare attuazione all’art. 4, commi 1 e seguenti del D.L. 12/09/2013, n. 104 convertito nella L.08/11/2013, n.128).

Art.3 – Locali soggetti al divieto di fumo

E’ stabilito il divieto di fumo in tutti i locali del Liceo Anguissola, tale divieto è esteso anche a tutte le aree di pertinenza (anche all’aperto).

In tali spazi sono apposti cartelli con l’indicazione del divieto di fumo, delle sanzioni disciplinari applicabili, nonché l’indicazione dei preposti cui spetta vigilare.

È vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l’orario scolastico.

Art. 4 - Destinatari

Il presente regolamento è rivolto, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell’Istituto e a chiunque ne frequenti a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.

Art.5 – Soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto

Nell’allegato 1) del presente Regolamento sono individuati i responsabili preposti all’applicazione del divieto.



E' compito dei responsabili preposti:

- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.
- Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili Preposti individuati dal Dirigente Scolastico. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella vigilanza, durante l'intervallo.

Ove non si sia proceduto a nomina specifica dei soggetti preposti al controllo, ai sensi di legge e dei regolamenti, spetta al dirigente responsabile di struttura vigilare sull'osservanza del divieto e ad accertare le infrazioni.

Art.6 – Procedura di accertamento

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 5 procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione in triplice copia del relativo verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

La violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente con consegna a mano al trasgressore maggiorenne di una copia del verbale, oppure notificata a cura della scuola, a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, al suo domicilio entro 30 giorni dall'accertamento. Se il trasgressore maggiorenne è un alunno convivente con i genitori, la scuola comunicherà comunque il fatto alla famiglia, dandole informazioni sulla trasgressione e sulla sanzione comminata.

In ogni caso il Preposto informa tempestivamente il Dirigente Scolastico.

In caso di impossibilità di contestazione immediata per l'allontanamento o il rifiuto del trasgressore di fornire le proprie generalità e di ricevere il verbale, il Preposto scrive sul verbale: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale". Al trasgressore, se comunque identificato, va notificata, entro 30 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale.

Nel caso in cui il trasgressore sia minorenne, il Preposto, dopo aver proceduto all'accertamento della violazione e alla redazione del relativo verbale in duplice copia, notifica attraverso gli uffici scolastici la prima copia del verbale, entro 30 giorni dall'accertamento, ai titolari della patria potestà del trasgressore (responsabili per culpa in educando), brevi manu o per mezzo di plico postale raccomandato con avviso di ricevimento. Il verbale, se notificato con contestazione immediata, deve essere sottoscritto sia dal Preposto che dal trasgressore; il trasgressore riceve la prima copia del verbale come segno di contestazione immediata.

Qualora il trasgressore si rifiuti di firmare, in luogo della firma il Preposto scrive la nota: "Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo".

Il trasgressore ha diritto di far inserire nel verbale qualunque pertinente dichiarazione a supporto delle sue ragioni.

Il Preposto provvede alla trasmissione immediata al Dirigente Scolastico del verbale.

Entro 30 giorni dalla notificazione l'interessato, o il genitore, può far pervenire all'Autorità competente (Prefetto di Catania) scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità.



la notificazione l'interessato, o il genitore, può far pervenire all'Autorità competente (Prefetto di Catania) scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità.

La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

I soggetti di cui all'art. 5, ultimo comma, procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale.

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Art.7 – Sanzioni

Così come stabilito dall'art.7 L.584/1975, come modificato dall'art.52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n.448, dalla L.311/04 art.189 e dall'art.10 L.689/1981, dall'art.96 D.Lgs.507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €27,50 a €275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

I Preposti applicheranno di norma al trasgressore la sanzione minima, in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima;

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €220,00 a €2.200,00.

I dipendenti e gli alunni dell'Istituto che non osservino il divieto di fumo, oltre alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.

Art.8 – Pagamento delle contravvenzioni

Ai sensi dell'art. 16 della L.689/1981, il trasgressore ha facoltà di pagare una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, incluse le spese di accertamento e notifica, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Pertanto, In applicazione di ciò la violazione al divieto di fumo comporta il pagamento in forma ridotta pari a 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550).

Le persone cui spetta fare rispettare il divieto e che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente regolamento sono ammesse a pagare, entro il termine di 60 giorni, la somma di €440,00.

Il trasgressore dovrà versare la contravvenzione secondo le seguenti modalità:

- SE LA SANZIONE VIENE REDATTA DA PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE STATALE

il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria



Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale

SOFONISBA ANGUISSOLA

Sistema di Gestione della Qualità UNI EN ISO
9001-2015 Certificato CSQ



provinciale (Causale: infrazione divieto di fumo c/o verbale n. del codice tributo 131T);

Una copia della ricevuta del versamento deve essere fatta pervenire presso la Segreteria dell'Istituto quale prova dell'effettuato pagamento, entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, al fine di evitare l'inoltro obbligatorio del rapporto, con relativa prova della contestazione e della notificazione, al Prefetto territorialmente competente, come disposto dalla L. n. 689 del 24/11/1981.

Nel caso in cui il soggetto obbligato non effettui il pagamento entro il termine stabilito, il Dirigente Scolastico procede all'invio del verbale al Prefetto per la conseguente ingiunzione.

- SE LA SANZIONE VIENE REDATTA DA PERSONALE NON STATALE (REGIONALE, COMUNALE ...) il pagamento deve essere effettuato con le modalità disciplinate dalle specifiche normative regionali;

Art.9 – Rapporti e scritti difensivi

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore può far pervenire scritti difensivi e ricorsi al Prefetto o in alternativa adire l'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Art.10 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di leggi vigenti.

ALLEGATI

- 1) Comunicazione relativa all'applicazione del divieto di fumo.
- 2) Nomina agenti accertatori.
- 3) Modulo contestazione
- 4) Comunicazione Prefetto
- 5) Cartello "Vietato Fumare".



Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale

SOFONISBA ANGUISSOLA
Sistema di Gestione della Qualità UNI EN ISO
9001-2015 Certificato CSQ



ALLEGATO 1

A tutto il personale
LORO SEDI

Oggetto: comunicazione relativa all'applicazione del divieto di fumo e indicazione dei soggetti incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare.

Premessi i riferimenti al quadro normativo vigente con la presente si rammenta che in tutti i locali chiusi e nelle pertinenze anche all'aperto del Liceo Anguissola vige il divieto di fumo (esteso anche alle "sigarette elettroniche") e che, in applicazione della normativa sono stati individuati i soggetti incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumo ivi compresi i locali di accesso, di servizio ed all'aperto.

I soggetti designati al rispetto del divieto di fumo sono i referenti di sede e i coordinatori

Nelle aree/locali in cui vige il divieto di fumo sono stati apposti i cartelli di divieto che riportano le seguenti indicazioni:

- divieto di fumo;
- indicazione della norma che impone il divieto;
- sanzioni applicabili;

Si rammenta che i trasgressori alle disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 ad euro 275,00;

la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Alla luce di quanto sopra evidenziato e confidando nella collaborazione di tutti per il rispetto del divieto di fumo previsto e sanzionato dalla Legge, si rammenta ai dipendenti e agli utenti la necessità e l'importanza di dare piena attuazione alla normativa in materia di tutela della salute.

E' gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Cremona, 07/02/2024

Il Dirigente Scolastico Reggente

* Prof. Daniele Carlo Pitturelli

*Firma autografa a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993



Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale

SOFONISBA ANGUISSOLA

Sistema di Gestione della Qualità UNI EN ISO
9001-2015 Certificato CSQ



ALLEGATO 2

Ai docenti preposti
LORO SEDI

**Oggetto: Nomina personale interno con funzioni di agente accertatore in
applicazione Direttiva P.C.M. 14.12.1995 sul “Divieto di Fumo”.-**

Il sottoscritto Daniele Carlo Pitturelli Dirigente Scolastico Reggente del Liceo Anguissola

DELEGA

I referenti di sede e i coordinatori di classe (come da organigramma delibera n.16 del C.D. del 27 ottobre 2023)

ad effettuare gli accertamenti e le altre attività previste dagli art. 13, 14, 17 della legge 689 del 24.11.1981 in ottemperanza al divieto di fumo nei locali del Liceo delle Scienze Umane “S. Anguissola” sede di Cremona in cui vige il divieto stesso, secondo quanto disposto dalla Legge n. 584/75 e dalla Direttiva P.C.M. 14.12.1995.

Il summenzionato agente accertatore è in possesso di documento di identificazione che, su richiesta, sarà esibito, unitamente alla presente attestazione al trasgressore.

Cremona, 07/02/2024

Il Dirigente Scolastico reggente

* Prof. Daniele Carlo Pitturelli

*Firma autografa a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993



Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale

SOFONISBA ANGUISSOLA

Sistema di Gestione della Qualità UNI EN ISO
9001-2015 Certificato CSQ



ALLEGATO 3

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N. _____

In data alle ore nei locali ☐ della sede centrale ☐ della succursale del Liceo delle Scienze Umane "S. Anguissola" 26100 Cremona CR,

il sottoscritto

Agente Accertatore nominato con deliberazione del Dirigente Scolastico del 9 gennaio 2018, ha constatato che il Sig. nato a (Prov. di)

il residente a in via n.

C.F., identificato per conoscenza diretta/con documento nr.

ha violato le disposizioni contenute nella Legge 11.11.1975 n. 584 e Legge 16.01.2003 n. 3, come modificata dal D.L. 104 del 13/09/2013, in quanto:

.....
 (aggiungere nel caso: in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza oppure in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni, negli ambienti scolastici nei quali vige il divieto di fumo e in cui è costantemente esposto apposito cartello di avviso del divieto di fumo riportante le indicazioni previste dal D.P.C.M. 23.12.2003)

La violazione non è stata contestata immediatamente causa (indicare impedimento):

.....
 Per la violazione accertata è prevista una sanzione da 27,5 Euro a 275 Euro. (L.30/12/2004, n. 311, art.189). Tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

Al trasgressore è pertanto comminata un'ammenda da € ____ a € _____ (L.311/04, art.189).

In relazione alla infrazione contestata, il trasgressore dichiara:

Modalita' di estinzione

Ai sensi dell'art. 8 della L584/1975 Il trasgressore ha facoltà di pagare, entro 15 (quindici) giorni dalla notifica, l'importo minimo della sanzione oppure, ai sensi dell'art. 16 della L.689/1981, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della violazione, un importo pari al doppio del minimo previsto dalla legge. Al versamento vanno aggiunte eventuali spese di accertamento o di notifica.

La somma sopraindicata dovrà essere versata presso la Tesoreria provinciale, in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 precompilato allegato al presente verbale, oppure presso gli Uffici postali con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale di Cremona, causale: Infrazione al divieto di fumo – Liceo Anguissola Cremona - Verbale N ... del Codice tributario 131T.

Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere trasmessa alla Segreteria del Liceo delle Scienze Umane di Cremona entro 60 giorni dalla data di contestazione/notifica. Trascorsi i suddetti termini saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 17 della L.689/81, con rapporto scritto alla Prefettura di Cremona e successiva ingiunzione. Si fa presente che per l'art. 18 della L.689/1981 è facoltà di colui al quale è stata contestata la violazione, ricorrere contro la stessa entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, presentando alla Prefettura di Cremona scritti difensivi e/o documenti, e/o chiedere di essere sentito in merito alla sanzione.



Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale

SOFONISBA ANGUISSOLA

Sistema di Gestione della Qualità UNI EN ISO
9001-2015 Certificato CSQ



Il presente verbale viene compilato in tre esemplari, uno dei quali viene consegnato all'interessato, insieme al modulo di versamento F23 precompilato, che appone la propria firma in calce allo stesso, per ricevuta.

(oppure)

Il presente verbale non viene consegnato all'interessato perché

.....
e sarà notificato, a norma di legge ed ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento Divieto di Fumo" di Istituto, entro 30 giorni dalla data di accertamento dell'infrazione.

Cremona, li _____

IL RICEVENTE

.....

IL VERBALIZZANTE

.....

Relata di notifica.

Io sottoscritto _____ agente accertatore incaricato ho notificato il suesposto verbale di accertamento di illecito amministrativo al/la sig/ra: _____ residente in _____ via _____, n. _____, cap _____, diretto interessato/genitore del trasgressore minorenni/(altro).....:

- ☐ consegnandone copia a mani dello/a stesso/a presso la sede di _____ del Liceo Anguissola a Cremona
- ☐ ivi inviandone copia a mezzo del servizio postale come per legge
- ☐ inviando copia come per legge al seguente indirizzo pec _____.

Contestualmente alla notifica ho consegnato/inviato il modello di versamento F23 precompilato.

Cremona, li _____

IL RICEVENTE

.....

L'INCARICATO

.....



Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale

SO FONISBA ANGUISSOLA

Sistema di Gestione della Qualità UNI EN ISO
9001-2015 Certificato CSQ



ALLEGATO 4

Ill.mo PREFETTO
di Cremona

Prot. N.del

Oggetto: rapporto a carico di - infrazione norme sul divieto di fumo.

Ai sensi della Legge 689/1981 e smi,

COMUNICO

che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. del
Di accertata violazione delle vigenti norme sul divieto di fumo, con invito al medesimo di definire la vertenza in via amministrativa, con le modalità specificate nel predetto verbale.

Decorso il termine di legge, il trasgressore non ha prodotto l'attestazione di pagamento della sanzione, pagamento che, da accertamenti espletati presso i competenti uffici, non risulta essere stato effettuato.

Stante quanto precede, pertanto, provvedo a trasmettere alla S.V. copia del verbale di accertamento completo di riscontro prova della eseguita contestazione o notificazione per i successivi conseguenti adempimenti.

La prego di volermi cortesemente dare comunicazione dell'esito della procedura avviata.

Con ossequi.

Il Dirigente Scolastico reggente



ALLEGATO 5

VIETATO FUMARE

Legge 16 Gennaio 2003 n. 3, art. 51
“Tutela della salute dei non fumatori”

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 27,50 A € 275,00

*La misura della sanzione è raddoppiata qualora la
violazione sia commessa in presenza di donna in evidente
stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni*

Delegati alla vigilanza sull'osservanza del divieto:

- Referenti di sede
- Docenti coordinatori

organigramma delibera n.16 del C.D. del 27 ottobre 2023

Autorità cui compete accertare e contestare l'infrazione:

Referenti di sede, coordinatori, Polizia Amministrativa locale, Guardie
Giurate, Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria